



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore: GALLORI FRANCO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14948 del 13-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 6338 - Data adozione: 04/05/2020**


Oggetto: Ecocentro Toscana S.r.l. Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. nr. 152/2006 e s.m.i. alla gestione dell'esistente impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Comune di Montemurlo, via dell'Artigianato, 51 (PO).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2020

## Signature Not Verified

Firmato digitalmente da GALLORI  
FRANCO  
Data: 04/05/2020 19:30:35 CEST  
Motivo: firma dirigente



Numero interno di proposta: 2020AD007317

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*. e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

VISTA la Legge n.447 del 26 ottobre 1995 e s.m.i. *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* nonché la L.R. n. 89 del 1 dicembre 1998 *“Norme in materia di inquinamento acustico”* ed il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 *“Semplificazione della documentazione di impatto acustico”*;

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*;

VISTO il D.P.R.G n. 14/R del 25 febbraio 2004 *“Regolamento regionale d'attuazione ai sensi della lettera e) c. 1 dell'art. 5 L. R. 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”* così come sostituito dal D.P.G.R. n. 13/R del 29.03.2017;

VISTA la L.R. n. 20 del 31 maggio 2006 *“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”* e s.m.i. e la successiva D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. *“Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2006 n. 20”* aggiornata con D.P.G.R. 11.01.2018, n. 3/R;

VISTA la L.R. n. 9 del 11 febbraio 2010 e s.m.i. *“Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”*;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i. *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”*;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015 *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;

VISTO il DPR n. 160/10 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i. recante *“Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15 dicembre 2015 e s.m.i. *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”*;

VISTA la D.G.R.T. n. 743 del 8/08/2012 e s.m.i. *“Art. 19, comma 2bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”*;

VISTA la D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 *“Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 novies della L.R. 25/1998”*;

VISTA la DD dell'allora competente Provincia di Prato n. 4602 del 24.11.2009 con la quale è stata rilasciata alla società Ecocentro Soluzioni Ambientali Srl, l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti da spazzamento strade e altri rifiuti non pericolosi, da ubicare presso il Comune di Montemurlo, Località Oste, Via dell'Artigianato n. 51, con scadenza al 24.11.2019, volturata a Ecocentro Toscana Srl con DD n.3265 del 15.09.2010;

VISTE le successive Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Prato n. 312 del 5.02.2013, n. 1226 del 17.04.2013, n. 2757 del 1.08.2014, n. 3237 del 2.10.2014 e n. 4222 del 15.12.2014 di modifica e/o integrazione dell'autorizzazione di cui alla sopra citata DD n. 4602/2009;

VISTA altresì la DD n. 3366 del 8.10.2013 di esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale modifica dell'autorizzazione mediante raddoppio delle linee di accettazione rifiuti, incremento quantitativi, miglioramento impatto odorigeno e inserimento di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi;

CONSIDERATO che quest'ultima DD aveva stabilito che il quadro definitivo degli inquinanti autorizzati, con i rispettivi valori limite e le relative prescrizioni avrebbe dovuto essere definito successivamente alla messa a regime del nuovo impianto di captazione delle emissioni e sulla base dei risultati e delle considerazioni trasmesse dalla ditta dopo l'applicazione di un protocollo che prevedeva la caratterizzazione delle emissioni odorigene delle singole sezioni dell'impianto e uno studio di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione, sulla base delle linee guida redatte dalla Regione Lombardia, studio che non è stato mai effettuato;

RICHIAMATO altresì il Decreto Regionale n. 2539 del 26.02.2018, di modifica dell'autorizzazione mediante inserimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle spiagge e degli arenili e modifica prescrizioni;

VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi (comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle Acque Meteoriche Dilavanti Contaminate in fognatura e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera) presentata dalla società Ecocentro Toscana Srl in data 22.05.2019, trasmessa dal Suap del Comune di Montemurlo – Prato, con nota acquisita al protocollo regionale n. AOOGR/215122 del 27.05.19, perfezionata in data 31.05.2019 mediante pagamento degli oneri istruttori;

VISTA la nota prot. AOOGR/253270 del 26.06.19 con cui questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento dalla data di perfezionamento dell'istanza, convocando al contempo la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 c.3;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 25.09.2019 (il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. AOOGR/358510 del 26.09.2019) rilevato, tra l'altro, che in allegato all'istanza era stata elencata tutta la documentazione nel tempo presentata nell'ambito dei diversi procedimenti che avevano interessato l'impianto, aveva ritenuto necessario che la ditta individuasse univocamente la documentazione rappresentativa dello stato attuale, sulla quale effettuare l'istruttoria ed ha pertanto accordato, su richiesta della ditta, una sospensione del procedimento per consentire il completamento dell'istanza;

VISTA la nota prot. AOOGR/40203 del 29.10.19 con la quale la società Ecocentro Toscana ha consegnato l'estensione della garanzia finanziaria ai fini della prosecuzione dell'attività ai sensi del c.12 dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi;

DATO ATTO che con nota prot. AOOGR/428170 del 18/11/2019 il Suap del Comune di Montemurlo, ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla società in data 4.11.19 e pertanto con nota prot. AOOGR/452746 del 4.12.19 è stata comunicata la riattivazione del procedimento a decorrere dal 4.11.19, convocando al contempo la seduta della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO il verbale della Conferenza dei Servizi del 16.01.2020 (trasmesso con nota prot. AOOGR/19883 del 17.01.2020), nel corso della quale la Conferenza:

- ha ritenuto necessario che la ditta trasmettesse una precisazione in merito a quanto rilevato da Arpat sulla planimetria del sistema degli scarichi idrici;
- in considerazione del fatto che l'autorizzazione avrebbe autorizzato la produzione di EoW ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e smi e in conseguenza delle modifiche introdotte dall'art. 14Bis del DL 101 del 3 settembre 2019, che ha stabilito l'individuazione di nuovi EoW "caso per caso" all'interno delle istruttorie autorizzative art. 208 D.Lgs. 152/06 fatte dalle singole Regioni, ha ritenuto necessario che la ditta fornisse le schede descrittive degli EoW prodotti in funzione dei diversi CER o gruppi di CER trattati, contenenti *Tipologia, Provenienza, Caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, caratteristiche EoW*;

VISTA la nota prot. AOOGR/53798 del 11.02.2020 con la quale è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, presentata al Suap in data 7.02.2020 e sulla quale questo Ufficio ha richiesto

specifico parere in merito alla possibilità di autorizzare gli EoW ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e smi ad Arpat, con nota prot. AOOGR/57023 del 13.02.2020, anche in relazione all'imminente diffusione delle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del Dlgs 152/06" del Consiglio SNPA;

DATO ATTO che con nota prot. AOOGR/72369 del 24.02.2020 è stata comunicata la riattivazione, a decorrere dal 7.02.2020, del procedimento amministrativo, convocando al contempo la seduta della Conferenza dei Servizi;

VISTA altresì la nota prot. AOOGR/100334 del 10.03.2020, con la quale Ecocentro Toscana Srl, a seguito di confronto con Arpat, ha trasmesso la versione aggiornata delle schede EoW in base alle suddette Linee Guida del SNPA;

CONSIDERATO il verbale della Conferenza dei Servizi del 12.03.2020 (trasmesso con nota prot. AOOGR/110021 del 17.03.2020), dal quale si rileva che la Conferenza, tenuto conto dell'istruttoria e della documentazione presentata e dei pareri pervenuti con particolare riferimento al contributo istruttorio di Arpat sugli EoW, pervenuto con nota prot. AOOGR/104555 del 12.03.2020:

- ha valutato positivamente la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, con le prescrizioni e limitazioni individuate nel corso del procedimento;
- ha stabilito di autorizzare ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, operazioni R e D tramite tecnologia soil washing su rifiuti non pericolosi per la produzione di EoW, (discostandosi rispetto alle norme tecniche del DM 05/02/98 per tipologia e provenienza di rifiuti in ingresso, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti), limitatamente ai prodotti e nel rispetto dei criteri dettagliati nella documentazione integrativa del marzo 2020 e di rimandare l'autorizzazione di ulteriori eventuali prodotti EoW al momento in cui la ditta fornisce le relative schede, che dovranno essere validate dalla Conferenza dei Servizi e, nel caso della frazione organica lavata, previa dimostrazione di avvenuta iscrizione nel registro dei produttori di ammendanti ai sensi del D.lgs 75/2010;

VISTA la polizza fidejussoria n. 167400272799787203 rilasciata in data 20.04.2020 dalla SACE BT Spa. a favore della Regione Toscana a copertura della presente autorizzazione come previsto dalla lett. g) comma 11 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi (con decorrenza dal 12.03.2020 e validità 10 anni, aumentata di 2 anni), ridotta del 50% per il possesso di certificazione EMAS;

CONSIDERATO che con nota prot. AOOGR/145569 del 21/04/20 la Ecocentro Toscana Srl ha specificato le seguenti limitazioni in merito ai quantitativi in stoccaggio massimo istantaneo a supporto del calcolo della fideiussione:

- il quantitativo in stoccaggio istantaneo, autorizzato per complessive 1600 ton, è limitato ad un massimo di 500 ton di rifiuti speciali;
- relativamente ai soli rifiuti ritirati in operazione D15-D9 i quantitativi in stoccaggio istantaneo sono limitati ad un massimo di 260 ton per i rifiuti urbani e 118 ton per i rifiuti speciali;

PRESO atto che la ditta richiedente ha versato gli oneri istruttori di cui alla DGRT n. 1437 del 19.12.2017;

RITENUTO pertanto di procedere con il rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi in conformità alle risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e smi è il sottoscritto Ing. Franco Gallori, Dirigente del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6 Novembre 2012;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Ufficio territoriale RT Lucca 2, in Cortile degli Svizzeri 2;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa Autorizzazione Rifiuti – Presidio Zonale Distretto Nord;

#### DECRETA

- 1 di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, la Società Ecocentro Toscana Srl (P.IVA 03648230161), con sede legale in Gorle (BG), via Maestri del Lavoro, 6, alla gestione dell'esistente impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in comune di Montemurlo, via dell'Artigianato, 51;
- 2 di stabilire che l'elenco dei rifiuti che la Ecocentro Toscana Srl è autorizzata a ricevere presso l'impianto, con l'indicazione dei quantitativi massimi e delle operazioni, è riportato nell'Allegato 1- codici CER al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3 di dare atto che il layout dell'impianto è individuato nella planimetria di cui all'Allegato 2- Layout, parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato non pubblicabile perché coperto da brevetto industriale);
- 4 di dare atto che la conformazione autorizzata della gestione delle acque meteoriche è quella schematizzata nella planimetria di cui all'Allegato 3- Gestione delle Acque, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato non pubblicabile perché coperto da brevetto industriale);
- 5 di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'impianto sono quelle contenute nell'Allegato 4 - tecnico e prescrizioni, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato non pubblicabile perché coperto da brevetto industriale);
- 6 di autorizzare, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 operazioni R e D tramite tecnologia soil washing sui rifiuti non pericolosi riportati in Allegato 1 per la produzione di EoW, con modifiche rispetto alle norme tecniche del DM 05/02/98 in riferimento a tipologia e provenienza di rifiuti in ingresso, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti, nel rispetto dei criteri dettagliati definiti in Allegato 5 – EoW, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato non pubblicabile perché coperto da brevetto industriale);
- 7 di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, ai sensi dell'art. 208 c.6 del D.Lgs. 152/06 e smi, ricomprende in sé i seguenti atti:

- l'autorizzazione, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e smi, allo scarico in fognatura dei reflui industriali, alle condizioni e prescrizioni riportate in Allegato 4;
  - l'autorizzazione, ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269, alle condizioni e prescrizioni riportate in Allegato 4;
- 8 di dare atto altresì che nell'ambito del procedimento è stata presentata la documentazione ai sensi dell'art. 8, c. 4 della L. 447/95, nella quale non viene evidenziata la necessità del rilascio del nulla osta ex art. 8 c. 6 della stessa L. 447/95;
- 9 di prescrivere inoltre quanto segue:
- 9.1 presentare, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, un nuovo piano di monitoraggio delle emissioni odorigene sulla base delle linee guida della Lombardia e del Trentino alto Adige, le quali pur ricalcando quelle lombarde per la parte operativa dettano specifici limiti ai recettori. Il piano dovrà essere presentato alla Regione e ad Arpat – Dipartimento di Prato per la valutazione tecnica.
- 9.2 con il piano approvato realizzare il relativo monitoraggio, con tempistiche e periodicità che saranno definite sulla base del piano presentato e anche dei primi risultati.
- 9.3 eseguire una nuova caratterizzazione chimica delle emissioni ad integrare la valutazione per altri composti odorigeni come per esempio quelli inorganici H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub> ecc. che nel caso in esame potrebbero generare impatti odorigeni significativi.
- 9.4 presentare, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, una relazione idrogeologica con indicazione del senso di scorrimento della falda e individuazione di due piezometri di controllo immediatamente esterni all'impianto a valle ed a monte dello stesso;
- 9.5 presentare, entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, un programma di monitoraggio delle acque sotterranee da concordare con il Dipartimento Provinciale dell'ARPAT, che preveda l'esecuzione di analisi chimico- ambientali;
- 9.6 dare attuazione al programma di monitoraggio delle acque sotterranee di cui sopra ed effettuare le analisi di cui al programma stesso, con la seguente frequenza:
- 9.6.1 verifiche annuali durante il periodo di durata dell'autorizzazione;
- 9.6.2 verifiche semestrali nei due anni precedenti la scadenza della polizza fideiussoria;
- I certificati analitici relativi alle analisi dovranno essere tenuti presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.

- 9.7 Presentare (o confermare), entro 120 giorni dalla notifica del presente Atto, un progetto di massima, corredato di adeguati elaborati planimetrici, relativa alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- 9.8 entro i successivi 30 gg dalla data di prima scadenza della Certificazione Emas dovrà essere trasmessa copia della documentazione attestante il rinnovo; in caso di mancato rinnovo dovrà essere presentato nei successivi 30 giorni l'adeguamento alla fideiussione senza la riduzione del 50% dell'importo;
- 10 di precisare che, in relazione ai punti da 9.1 a 9.3 sopra riportati, questo Ente si riserva una valutazione dei risultati del piano di monitoraggio delle emissioni odorigene sulla base dei quali valutare l'implementazione del quadro riassuntivo delle emissioni di cui alla tabella 1 dell'allegato 4 al presente atto;
- 11 di precisare inoltre che che, in conformità a quanto previsto dall'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la presente autorizzazione avrà la durata di dieci anni (decorrenti dalla data del presente atto) ed il suo rinnovo dovrà essere richiesto almeno 180 giorni prima della sua scadenza;
- 12 di fare salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti in materia urbanistica, salute o sicurezza sul lavoro, non espressamente richiamati, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato;
- 13 di riservarsi di dettare eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;
- 14 di precisare altresì che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/06 e fa salvi i diritti di terzi;
- 15 di trasmettere il presente provvedimento al Suap del Comune di Montemurlo al fine dell'espletamento delle proprie competenze per:
- la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T. 1227/2015 e s.m.i., alla società Ecocentro Toscana Srl, comunicando la data di avvenuta notifica al Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti, Ufficio territoriale RT Lucca 2, della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;
  - l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al Comune di Montemurlo, al Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Azienda Usl Toscana Centro, a Publiacqua Spa, a GIDA Spa, al Comando Provinciale VVF, all'A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Prato, ai fini dei successivi controlli, all'A.R.P.A.T. - Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale;
- 16 di trasmettere il presente provvedimento a ISPRA per gli adempimenti previsti dall'art.184 ter, comma 3-bis.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 5*

- 1 *Allegato 1 CER*  
*1aa396b0050cc0855a41e9b6f23845c258dc8bfa8ec06c371c568b312232c4cc*
- 2 *Allegato 2 layout*  
*1aeef89774fee7bd7b8ca8e776c4df6bc34cabd5189d582c0d5af1246277fda1*
- 3 *Allegato 3 acque*  
*09992fb00c34c5bc7b743554e5924257cbc5537e80b3252bd8a1e6a1314380d4*
- 4 *Allegato 4 tecnico e prescrizioni*  
*bfe1229fa1f8b198675ee4d36003ac845fce14727d69a81700b8b3d97c95dd3d*
- 5 *Allegato 5*  
*14866b9e0d37b7f9fa17a0f091f97cce5e8a0a28f5913c0616e6c1db5b549ded*

## **CERTIFICAZIONE**

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da CHIMENTI MONICA

Data: 05/05/2020 12:19:09 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



Allegato 1 Codici CER

	CER	Descrizione	Operazioni di recupero o smaltimento	Quantitativo massimo stoccaggio istantaneo (t)	Quantitativo massimo giornaliero sottoposto a operazioni di recupero (su 275 giorni lavorativi) (t/g)	Quantitativo massimo giornaliero sottoposto a operazioni di smaltimento D15/D9 (su 275 giorni lavorativi) (t/g)	Quantitativo massimo movimentabile annuo solo R13 o D15 (t)	Quantitativo massimo annuo in trattamento (t)
1	190802	Rifiuti da dissabbiamento	R13, R12, R5, R3, D15, D9	1000			1.000	47.000
	200303	Rifiuti della pulizia stradale						
	200306	Rifiuti della pulizia delle fognature						
	160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03						
2	200201	rifiuti biodegradabili (limitatamente ai rifiuti derivanti dalla pulizia delle spiagge e arenili )	R13, R12, R5, R3, D15, D9	150	210	50		5.000
	200301	rifiuti urbani non differenziati (limitatamente ai rifiuti derivanti dalla pulizia delle spiagge e arenili )						
3	191209	Minerali (ad ed. sabbia, rocce)	R13, R12, R5, D15, D9	150				2.500
4	170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13, R12, R5, D15, D9	150			500	1.500
	200202	Terre e roccia						

	191302	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni diversi da quelli di cui alla voce 191301						
5	170202	vetro	R13, R12, R5, D15, D9	60				500
	191205	vetro						
	200102	vetro						
6	170101	cemento	R13, R12, R5, D15, D9					450
	170102	mattoni						
	170103	mattonelle e ceramiche						
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106						
	170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 (la dd 4602/09 eDD 3366 indica: pietrisco per massicciate ferroviarie contenente sostanze pericolose)						
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 170901, 170902, 170903							
7	170506	Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505	R13, R12, R5					450
8	010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce	R13, R12, R5, D15, D9					60

		01 04 07					
	010409	scarti di sabbia e argilla					
	010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione di pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407					
9	010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	R13, R12, R5, D15, D9				60
10	100126	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	R13, R12, R5, D15, D9				60
11	100201	rifiuti dal trattamento delle scorie	R13, R12, R5, D15, D9				60
	100202	scorie non trattate					
12	101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	R13, R12, R5, D15, D9				60
	101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle, e materiali da costruzione (sottoposti a					
	101301	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico					
13	120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	R13, R12, R5, D15, D9				60
14	161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	R13, R12, R5, D15, D9				60
	161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da					

		lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05					
15	190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	R13, R12, R5, D15, D9				60
16	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13, R12, R5, D15, D9				60
17	191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti)provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi di quelli di cui alla voce 191211	R13, R12, R5, D15, D9				60
18	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13, D15	90		500	
<b>Totale</b>				<b>1.600*</b>		<b>2.000**</b>	<b>58.000**</b>

\*Il quantitativo in stoccaggio istantaneo, autorizzato per complessive 1600 ton, è limitato ad un massimo di 500 ton di rifiuti speciali; relativamente ai soli rifiuti ritirati in operazione D15-D9 i quantitativi in stoccaggio istantaneo sono limitati ad un massimo di 260 ton per i rifiuti urbani e 118 ton per i rifiuti speciali.

\*\* Sul totale di 60.000 t/anno di rifiuti movimentabili, è consentito un massimo di 13.750 per le attività D15 – D9.